REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1457 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana* originarie della Turchia e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ([2]) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell'elenco provvisorio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è *Prunus* L.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ([3]) stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ([4]), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un'ulteriore valutazione dei rischi completa.

(4) Il 29 gennaio 2020 la Turchia ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione delle piante da impianto seguenti: talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, piante da impianto di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, non innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, e piante da impianto di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca* o *Prunus davidiana*, originarie della Turchia («piante in questione»). La domanda era avallata dai fascicoli tecnici pertinenti.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(5) Il 1 dicembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione ([5]). L'Autorità ha individuato *Anoplophora chinensis, Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Lepidosaphes malicola, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Malacosoma parallela, Neoscytalidium dimidiatum, Neoscytalidium novaehollandiae, Nipaecoccus viridis,* Peach rosette mosaic virus, *Phenacoccus solenopsis, Pochazia shantungensis, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis* e Tomato ringspot virus quali organismi nocivi pertinenti per dette piante.

(6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli per gli organismi nocivi individuati e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(7) A seguito della conferma ufficiale dell'assenza di *Malacosoma parallela* in Turchia, tale organismo nocivo non è più considerato rilevante per le merci di *Prunus* L. originarie di tale paese.

(8) Sulla base del suddetto parere e delle informazioni supplementari provenienti dalla Turchia in merito a *Malacosoma parallela*, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(9) Le misure descritte dalla Turchia nei fascicoli tecnici sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'introduzione delle piante in questione.

(10) Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(12) *Anoplophora chinensis,* Peach rosette mosaic virus, *Scirtothrips dorsalis* e Tomato ringspot virus figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(13) Per contro *Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus viridis, Pochazia shantungensis* e *Russellaspis pustulans* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; pertanto le misure fitosanitarie per tali organismi nocivi si basano su quelle descritte dalla Turchia nei fascicoli. Occorrono valutazioni complete dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi soddisfino le condizioni per l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione debbano figurare, unitamente alle corrispondenti prescrizioni specifiche, nell'elenco di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(15) Inoltre *Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum* e *Phenacoccus solenopsis* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Poiché non è stato osservato alcun impatto significativo sulle piante ospiti infettate da tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione, non sono tuttavia necessarie prescrizioni per l'importazione in relazione a essi.

(16) *Neoscytalidium novaehollandiae* è un sinonimo di *Neoscytalidium dimidiatum*. Non sono quindi necessarie prescrizioni per l'importazione neppure per tale organismo nocivo.

([5]) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of *Prunus persica* and *Prunus dulcis* plants from Turkey». *EFSA Journal* 2023;21(1):7735, 212 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7735

(17) Un parere scientifico sulla classificazione di *Lepidosaphes malicola* ([6]) quale organismo nocivo elaborato dall'Autorità conclude che tale organismo nocivo, a causa della grande incertezza circa il suo impatto nell'UE, non soddisfa tutti i criteri per essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Non sono quindi necessarie prescrizioni per l'importazione neppure per tale organismo nocivo.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([6]) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024. «Pest categorisation of *Lepidosaphes malicola*». *EFSA Journal*, 22(3), e8665. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8665.

ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna («Descrizione»), la voce «*Prunus* L., escluse le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina» è sostituita dalla seguente:

«*Prunus* L., escluse:

— le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina;

— le talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia; e

— le piante da impianto di *Prunus persica*, *Prunus dulcis*, *Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana* di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia».

ALLEGATO II

Nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo la voce «Talee senza radici di piante da impianto di *Persea americana* Mill., con un diametro massimo di 2 cm» è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
«— Talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie; — piante da impianto di *Prunus persica*, *Prunus dulcis*, *Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana* di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20	Turchia	a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da *Didesmococcus unifasciatus*, *Euzophera semifuneralis*, *Hoplolaimus galeatus*, *Lepidosaphes pistaciae*, *Maconellicoccus hirsutus*, *Nipaecoccus viridis*, *Pochazia shantungensis* e *Russellaspis pustulans*; ii) il sito di produzione è risultato indenne da *Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus viridis, Pochazia shantungensis* e *Russellaspis pustulans* nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di *Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lepidosaphes pistaciae, Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus viridis, Pochazia shantungensis* e *Russellaspis pustulans* con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 % per ciascun organismo nocivo; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica "Dichiarazione supplementare", i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione"; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»